

MILANO
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

Aggiornamento Dati per Agenti d’Affari in Mediazione
iscritti alla data del 12 maggio 2012
nell’Ex Ruolo (legge 39/89)

DECRETO DI ATTUAZIONE 26/10/2011 D.LGS. N. 59/10
(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 10 DEL 13.01.12)

ENTRATA IN VIGORE: 12 MAGGIO 2012

SCADENZA: 30 SETTEMBRE 2013

Trasmissione tardiva dell’aggiornamento dati

Circolare Ministeriale di chiarimento

Diamo seguito alla nostra precedente comunicazione dell’8 ottobre u.s. per aggiornarvi su quanto pubblicato dal MISE - Ministero dello Sviluppo Economico – nella Circolare 3662/C del 10 ottobre u.s., al fine di rispondere ai dubbi ed alle incertezze già espresse proprio nella nostra comunicazione di cui sopra.

In sintesi il Ministero invita tutte le CCIAA ad uniformarsi alle seguenti indicazioni:

- le imprese in attività alla data del 12 maggio 2012 che non abbiano provveduto, entro il 30 settembre 2013, a regolarizzare la propria posizione con l'aggiornamento dei dati sono assoggettate al **procedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività**, mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro imprese;

- alle medesime imprese viene assegnato un congruo termine (di 30 giorni, quindi fino al 30 ottobre 2013) per aggiornare la propria posizione, sempre telematicamente inviando gli appositi modelli per tramite di un soggetto autorizzato (es. Commercialista);

- in difetto di regolarizzazione, scaduto detto termine, all'impresa verrà imposto il divieto di prosecuzione dell'attività che, ove disatteso, comporterà l'applicazione delle **sanzioni per esercizio abusivo dell'attività**;

- nel caso in cui l'impresa provveda nel termine concesso a richiedere la regolarizzazione della propria posizione, la richiesta verrà accettata con assoggettamento, oltre che ai normali diritti di segreteria, al pagamento delle sanzioni amministrative REA (di € 10,00 per ogni legale rappresentante se la pratica viene inviata entro il 30 ottobre p.v., di € 51,33 per ogni legale rappresentante se la pratica viene inviata oltre il 30 ottobre p.v. ma sempre nel rispetto del termine concesso dalla CCIAA);

- sino alla ricezione da parte delle imprese del provvedimento di avvio del procedimento di inibizione, le stesse potranno presentare spontaneamente la domanda di regolarizzazione, sempre con applicazione della sanzione amministrativa di € 10,00 per ogni legale rappresentante.

Quindi le imprese che risultavano in attività al 12 maggio 2012 e che non abbiano ancora regolarizzato la propria posizione alla data odierna è bene che inviino con urgenza la propria pratica di aggiornamento dati al Registro delle Imprese e REA che, in forza della Circolare di cui sopra, dovranno accettare la domanda applicando unicamente le sanzioni amministrative sopra indicate.

Quanto sopra non si applica alle imprese attive alla data del 12 maggio 2012 che versino in stato di liquidazione o fallimento o liquidazione coatta, sempreché non sia stata autorizzata la prosecuzione dell'attività.

Infine le persone fisiche iscritte nell'ex ruolo camerale ma inattive al 12 maggio 2012 che non abbiano aggiornato la propria posizione entro il 30 settembre 2013, iscrivendosi nella sezione Transitoria del REA, non possono più procedere a detta iscrizione. Tuttavia, non perdendo i requisiti professionali nei quattro anni successivi al 12 maggio 2012 (cioè fino al 12 maggio 2016), questi soggetti potranno far valere la pregressa iscrizione al soppresso Ruolo quale requisito per l'avvio dell'attività di mediazione, ovviamente entro la data del 12 maggio 2016. Decorso quel termine, questi soggetti perderanno a tutti gli effetti i requisiti a suo tempo acquisiti.